



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

SETTORE VAS E VINCA

**Responsabile di settore Enrico VIGNAROLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25823 del 11-12-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 4453 - Data adozione: 04/03/2024**

Oggetto: VINCA - L.R 30/2015, art. 87; L.R 10/2010, art. 73 ter - Variante di adeguamento parziale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico al Piano Regionale Cave.

Proponenti: Terranuova Bracciolini (AR). ZSC/ZPS - IT5180012 Valle dell'Inferno e Bandella e Area Contigua della omonima Riserva Naturale Regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 40 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/03/2024

Numero interno di proposta: 2024AD005243

## IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 25823 del 11/12/2023 del Direttore della Direzione urbanistica e sostenibilità, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile *ad interim* del Settore “VAS e VIncA”;

Dato atto che il responsabile del procedimento oggetto del presente atto è la responsabile della posizione di elevata qualificazione denominata “*Gestione patrimonio naturalistico ambientale - Presidio zonale di Firenze, Prato e Pistoia – collegamento con la pianificazione urbanistica*”, individuata, con ordine dei servizio del sottoscritto n. 4 del 24/01/2024, quale responsabile del procedimento per i Piani/Programmi che interessano il territorio regionale, con la collaborazione istruttoria del responsabile della posizione di elevata qualificazione denominata “*Gestione patrimonio naturalistico ambientale - Presidio zonale di Arezzo*”, individuato con il medesimo ordine dei servizio;

Richiamati:

1. le Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009;
2. il D.P.R. n. 357/97;
3. il D.M. del 17 Ottobre 2007 e il D.M. 24/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
4. la Legge Regionale Toscana n. 30/15 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale” ed in particolare l'art. 87;
5. il Regolamento delle Riserve Naturali *Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte Buriano Penna*, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 79/2003 e con D.C.P. n. 25/2008 e n. 101/2008, con particolare riferimento all'Art. 45 che disciplina le attività estrattive nell'Area Contigua della Riserva Naturale;
6. la D.C.R. n. 37/15 di approvazione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), con valenza di Piano Paesaggistico;
7. le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GURI n. 303/2019);

Viste le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n.1006/2014, n.454/2008, n.1223/2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n.13/2022, così come integrata dalla delibera n.866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;

Vista la richiesta assunta al protocollo della Regione con n. 10175 del 9/1/2024 (assegnata al Settore scrivente il 5/2/2024), presentata dal Comune di Terranuova Bracciolini tesa al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza riguardante il “Variante di adeguamento parziale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico al Piano Regionale Cave”;

Considerato che le aree interessate dalla Variante al Piano Strutturale (P.S.) e al Regolamento Urbanistico (R.U.) ricadono all'interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS - IT5180012 *Valle dell'Inferno e Bandella* oltre che all'interno dell'Area Contigua della omonima Riserva Naturale Regionale;

Considerato che, sulla base degli elaborati presentati (Relazione, Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza ed elaborati grafici) si rileva che la Variante persegue i seguenti obiettivi specifici:

---

1) adeguamento ai sensi dell'art. 22 della Disciplina del P.R.C. del P.S. vigente attraverso il recepimento dei seguenti giacimenti (G) prescrittivi individuati dal P.R.C.:

- 09051039076001 Podere Il Poggio Sud;
- 09051039079001 Podere La Villa;
- 09051039078001 Casa Corneto;
- 09051039075001 Poggiolo;
- 09051039077001 Poggiolo;

oltre al recepimento dei giacimenti potenziali (GP): 09051039080001 Podere Bruciaticcio e 09051039073001 Cignano come giacimenti (G).

2) adeguamento parziale del Regolamento Urbanistico vigente, secondo quanto stabilito all'art. 23 della Disciplina del PRC, attraverso la perimetrazione delle seguenti Aree a Destinazione Estrattiva (A.D.E.):

- individuazione nel giacimento di "Casa Corneto", di A.D.E. 1 a volumi 0 (zero); per tale area, non suscettibile di ulteriore sfruttamento ai fini estrattivi, sono disposte specifiche prescrizioni volte a definire interventi di recupero e/o di riqualificazione ambientale;
- individuazione nel giacimento di "Cignano" di A.D.E. 2 corrispondente all'intera superficie del giacimento; tale A.D.E. viene identificata in quattro zone (01, 02, 03 e 04) con specifiche previsioni;
- individuazione nel giacimento "Podere Poggiolo" (est) di A.D.E. 3, corrispondente all'intera superficie del giacimento.
- individuazione nel giacimento "Podere La Villa" di A.D.E. 4, corrispondente all'intera superficie del giacimento;
- individuazione nel giacimento "Podere Bruciaticcio" di A.D.E. 5, corrispondente all'intera superficie del giacimento;

Rilevato che i Giacimenti: 09051039076001 Podere Il Poggio Sud, 09051039079001 Podere La Villa, 09051039075001 Poggiolo ovest e 09051039077001 Poggiolo est ricadono interamente nell'Area Contigua della Riserva Naturale Regionale Valle dell'Inferno e Bandella mentre il Giacimento 09051039078001 Casa Corneto solo parzialmente; gli altri Giacimenti risultano essere collocati in prossimità della ZSC/ZPS IT5180012 "Valle dell'Inferno e Bandella" alle seguenti distanze:

- 09051039076001 Podere Il Poggio Sud (300 m circa);
- 09051039079001 Podere La Villa (1.800 m);
- 09051039078001 Casa Corneto (900 m);
- 09051039075001 Poggiolo e 09051039077001 Poggiolo (adiacenti al confine).

Visto lo Studio di Incidenza (S.I.), nel quale:

- si descrivono sinteticamente obiettivi, azioni e indicatori per il monitoraggio relativi alla Variante di adeguamento parziale del P.S. e del R.U. al P.R.C.; quindi vengono riportate le caratteristiche del Sito Natura 2000 in esame;
- si afferma che *"per quanto riguarda la componente vegetazione e flora, non si rilevano impatti in quanto dalla documentazione consultata non sono presenti habitat così come definiti dalla normativa vigente all'interno dei confini dei due giacimenti in prossimità del sito protetto"* e che *"gli habitat presenti nel sito Natura 2000 così come identificati dal progetto regionale Hascitu, che si trovano in prossimità dell'area di intervento, non sono interferiti dalle previsioni oggetto di variante né in maniera diretta né indiretta"*;
- relativamente alla componente faunistica, dai rilievi effettuati e dagli studi consultati, nello S.I. si afferma che *"i due giacimenti non risultano essere aree di riproduzione né aree di alimentazione per le specie tutelate dal sito Natura 2000"*;
- nelle conclusioni si afferma che *alla luce delle tipologie di previsioni e delle loro finalità, viste le caratteristiche dei luoghi sotto l'aspetto naturalistico ed ambientale in generale, considerata la natura e gli obiettivi di variante in rapporto all'estensione del sito, alla luce dei potenziali recettori sensibili, una volta adottate le misure di mitigazione precedentemente descritte, si ritiene che lo studio possa avere parere positivo.*

Considerato che

- alcune delle specie di interesse conservazionistico della ZSC/ZPS e della Riserva Naturale Valle dell'Inferno e Bandella, in particolare di avifauna, sono legate alle aree aperte per alcune fasi fenologiche del ciclo vitale e/o per l'alimentazione; fra di esse si ricordano tottavilla (*Lullula arborea*) e averla piccola (*Lanius collurio*), specie definite steppiche, che nidificano e si alimentano in ambienti aperti, a mosaico fra le aree cespugliate ed i prati-pascoli ed i coltivi; fra i rapaci un'altra specie tipica di tali ambienti è costituita dall'albanella minore (*Circus pygargus*), che nidifica a terra nelle aree prative con erbe alte e vi si alimenta; le aree aperte costituiscono anche siti di alimentazione dei rapaci che nidificano nelle aree forestali, come il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*); tali specie è possibile che utilizzino anche i prati ed i coltivi posti esternamente alle aree protette per alcune fasi del ciclo vitale;
- l'area di Cignano, attualmente costituita da aree aperte prative, si trova in stretta adiacenza al confine di un habitat forestale della ZSC/ZPS, quindi può rappresentare un ambito frequentato dalla fauna e dall'avifauna; inoltre è posta su un altopiano, mentre il bosco a contatto si trova ad una quota inferiore ed è ragionevole che l'alimentazione idrica provenga dalle quote più elevate e vada ad alimentare il bosco sottostante mediante impluvi superficiali e scaturigini; inoltre nel settore sud occidentale dell'area estrattiva trae origine un corso d'acqua, il borro di Monticino, che entra quasi subito nel Sito Natura 2000 e si riversa nel Torrente Ascione; il trasporto solido dei residui delle attività estrattive avvenuto nel tempo ad opera di tale torrente ha costituito una delle criticità della Riserva e del Sito Natura 2000, causando il progressivo interrimento dell'area lacustre dell'Ansa di Bandella, pertanto tali fenomeni vanno esclusi ulteriormente; si osserva infine che dalle foto aeree sono distinguibili delle aree umide di modeste dimensioni, probabili residui delle attività estrattive, su cui sembra si sia impostata una vegetazione legata agli ambienti acquitrinosi; occorre dunque che nel progetto di coltivazione dell'area residua e di recupero ambientale siano approfondite nello Studio di Incidenza le caratteristiche naturali di tali luoghi per orientare eventuali interventi alla valorizzazione degli ambiti di pregio naturalistico che nel tempo potrebbero essersi evoluti ed alla salvaguardia delle strutture forestali ed ecologiche presenti nell'adiacente Sito Natura 2000;
- i giacimenti di Poggiolo ovest ed est sono contigui al Sito Natura 2000 ed alla Riserva; essi ricomprendono sia aree aperte, per le quali valgono le medesime osservazioni già esplicitate per l'area di Cignano, sia aree boscate di modeste dimensioni che tuttavia costituiscono elementi di connessione e di permeabilità per lo spostamento delle specie animali da e per la Riserva; dall'area del Poggiolo ovest trae origine il borro Ranco, anch'esso tributario del Torrente Ascione, che nel Sito presenta lo sviluppo di una fascia di vegetazione ripariale riconosciuta quale habitat 92A0 di foresta a galleria con salice bianco e pioppo bianco; tali ambienti ripariali costituiscono ambiti sempre più rari e pregevoli anche per le specie animali che potenzialmente possono trovarvi habitat e rifugio, come anfibi quali la salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina perspicillata*) e la rana italica (*Rana italica*); nell'ADE Poggiolo est dalla CTR si evince che sono presenti diversi corsi d'acqua che traggono origine dall'area centrale ed un corso d'acqua che corre lungo il confine meridionale; questo sistema di fossi e borri confluisce in altri corsi d'acqua tributari del Torrente Agna, che è considerato uno dei corsi d'acqua strategici della Riserva (Art. 46 del Regolamento); nei progetti di coltivazione e ripristino tali elementi di pregio naturalistico vanno opportunamente indagati e salvaguardati.

Considerate le seguenti motivazioni:

a) la ZSC/ZPS Valle dell'Inferno e Bandella si articola attorno all'invaso artificiale della Diga di Levane sul Fiume Arno e ricomprende un'elevata diversità di ambienti: habitat fluviali ed aree umide e palustri (ansa di Bandella), boschi ripariali, boschi decidui a prevalenza di specie quercine termofili e mesofili, ed aree aperte, talvolta ancora coltivate, altre volte in abbandono e in fase di ricolonizzazione da parte di arbusti e alberi; a tale diversità di ambienti corrisponde un'elevata biodiversità di specie animali, in particolare di uccelli, ma rivestono importanza anche altri taxa, come i chiroterteri, i micro e macromammiferi, gli insetti. Nella scheda sitospecifica di cui alla DGR 644/2004, fra i principali elementi di criticità interni al sito sono ricompresi:

- Inquinamento delle acque ed elevata presenza di fanghi depositi sul fondo del bacino. I fenomeni di inquinamento fisico delle acque sono legati al trasporto solido degli affluenti derivante da processi di erosione superficiale in parte legati ai vicini siti estrattivi.

- Diffusione dell'esotica *Robinia pseudacacia* nelle formazioni ripariali.

b) I principali elementi di criticità esterni al sito sono individuati nella presenza di bacini estrattivi di inerti nelle aree circostanti il sito e nell'inquinamento delle acque;

c) nella DGR 1223/2015 allegato A si segnalano, in particolare, le seguenti Misure generali di conservazione:

- GEN\_04 Divieto di apertura di nuove cave e/o ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali;
- GEN\_10 Obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate.

d) Le misure di conservazione sito specifiche di cui alla DGR 1223/2015 all. C, per la ZSC/ZPS IT5180012 "Valle dell'Inferno e Bandella" che hanno attinenza con l'intervento in oggetto sono le seguenti:

- INC\_A\_14 Promozione di azioni per la creazione, il mantenimento e l'adeguamento di abbeveratoi, pozze e piccoli ambienti umidi con caratteristiche adeguate alle esigenze zootecniche e naturalistiche (ad es. per gli anfibi).
- IA\_C\_01 Recupero di siti estrattivi dismessi, mediante interventi di ripristino ambientale, riqualificazione paesaggistica e naturalistica.
- MO\_C\_01 Obbligo di rilievo faunistico e floristico ante operam in caso di apertura di nuove cave e/o di ampliamento di quelle esistenti (previste dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali) al fine di consentire all'ente gestore del sito di prescrivere le opportune mitigazioni, le eventuali variazioni progettuali o di approvare misure di conservazione più restrittive per le attività estrattive ai fini di ridurre gli impatti sulle stazioni di specie vegetali o sui siti riproduttivi di specie animali di interesse comunitario.
- RE\_C\_03 Integrazione, per i nuovi progetti, del Piano di coltivazione con una pianificazione di attività di ripristino ambientale finalizzata alla conservazione.
- RE\_C\_04 Obbligo di utilizzo delle migliori pratiche estrattive anche ai fini di un basso impatto ambientale.
- RE\_H\_03 Bonifica delle cave approvate prima della LR.36/80, delle miniere e delle discariche, non più attive, anche esterne al Sito, qualora possano costituire fonte di dispersione di inquinanti fisici e chimici nelle acque che confluiscono nel sito.
- RE\_J\_13 Per la corretta valutazione dei deflussi idrici idonei a garantire e lo stato ecologico biologico dei corsi d'acqua e dei biotopi umidi del sito il soggetto gestore del medesimo: a) acquisisce il censimento delle captazioni idriche, eventualmente anche esterne al Sito se su di esso influenti; b) esprime, ai soggetti competenti nell'ambito delle procedure di cui al RD 1775/33 smi e leggi regionali di attuazione, per ogni richiesta di rinnovo o nuova concessione (non ad uso domestico), che interessi il sito, le necessarie osservazioni per la tutela dei biotopi umidi, tenendo conto della gerarchia degli usi disposta dalla normativa vigente.

Nella DGR 454/2008 sono presenti le seguenti disposizioni valide per tutte le ZPS:

- divieto di n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto ivi compresi gli ambiti individuati nella Carta delle Risorse del Piano regionale delle Attività estrattive, a condizione che risulti accertata e verificata l'idoneità al loro successivo

inserimento nelle Carte dei Giacimenti e delle Cave e Bacini estrattivi, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici e sia compatibile con gli obiettivi di conservazione delle specie prioritarie;

- obbligo di: c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica naturale o artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11

Per la specifica ZPS Valle dell'Inferno e Bandella, sono infine da incentivare e favorire le seguenti attività:

- conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida
- mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida.

In merito all'Area a Destinazione Estrattiva ADE 2 - Cignano, area prossima al Sito Natura 2000, le Norme di Attuazione del R.U. prescrivono che il progetto di coltivazione e risistemazione dell'A.D.E. dovrà ottemperare ad alcune misure di conservazione di cui all'allegato C della DGR n. 1223 del 15/12/2015 (MO\_C\_01, RE\_C\_03, RE\_C\_04);

f) in merito alle attività di trasformazione previste dalle varianti proposte, tra i contenuti del Regolamento della Riserva naturale regionale trova applicazione, l'Art. 45 – *Misure per le attività estrattive* il quale ha rappresentato il riferimento essenziale per la formulazione delle Norme di Attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico adottata, sia in merito alla disciplina per l'attività di escavazione sia alle determinazione delle condizioni per il ripristino o sistemazione finale dei luoghi;

g) le aree interessate dalle previsioni del PS e del RU, nella cartografia della Rete Ecologica allegata al PIT/PPR sono collocate in parte nel morfotipo dei “*Nodi degli agroecosistemi*”, in parte nel morfotipo della “*Matrice agroecosistemica collinare*”, in parte nel morfotipo degli “*Ambienti rocciosi e calanchivi*” e in parte nel morfotipo dei “*Nuclei di connessione forestale*”.

Nella scheda d'ambito del Valdarno del PIT/PPR, nella sezione relativa alla invariante “*I caratteri ecosistemici del paesaggio*”, fra le criticità si riporta quanto segue:

*“Nell'ambito dei processi di artificializzazione significativa risulta la presenza di attività estrattive, con particolare riferimento alle cave di pianura alluvionale, spesso con impianti di lavorazione (...). Significativa risulta la presenza di attività estrattive nelle colline circostanti la Riserva Naturale di Val d'Inferno e Bandella e nella sua area contigua, con perdita di aree agricole e negativi condizionamenti sull'importante area umida dell'ansa di Bandella, con fenomeni di inquinamento fisico delle acque, aumento del trasporto solido e relativi processi di interrimento”.*

conseguentemente, è presente il seguente Obiettivo specifico e la direttiva correlata:

- *Obiettivo 2 - Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio- lacustri del bacino dell'Arno;*
- *Direttiva: 2.2 - razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità e di coerenza delle attività estrattive rispetto alla emergenze naturalistiche contenendo l'apertura di nuovi siti, con particolare riferimento alla pianura agricola di Laterina e con priorità nelle aree contigue delle Riserve Naturali.*

Rispetto agli elementi della rete degli ecosistemi forestali, l'elemento *Nuclei di connessione forestale* assume il ruolo di costituire ponti di connettività (*stepping stones*) di efficacia variabile in funzione della

loro qualità intrinseca, estensione e grado di isolamento. Le aree agricole a elevata concentrazione di nuclei di connessione ed elementi forestali isolati costituiscono strategiche direttrici di connettività tra nodi o matrici forestali da tutelare; a tal fine le Indicazioni per le azioni contenute nell'Abaco delle invariati sono indirizzate al miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale oltre che alla estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali isolati (anche intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica della matrice agricola circostante).

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria conservata agli atti del competente Settore "VAS e VInCA";

Considerato che, da un esame del formulario standard Natura 2000 del sito in oggetto, nonché delle D.G.R. nn. 644/2004, 454/2008, 1223/2015 e 505/18, le previsioni contenute nella Variante al P.S. e al R.U. in esame, con l'applicazione di apposite prescrizioni, non comportano operazioni ed un utilizzo delle risorse naturali incompatibili con gli obiettivi e le misure di conservazione della ZSC/ZPS IT5180012 *Valle dell'Inferno e Bandella*;

#### DECRETA

1) di esprimere la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la Variante di adeguamento parziale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico al Piano Regionale Cave dal Comune di Terranuova Bracciolini (AR) non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5180012 *Valle dell'Inferno e Bandella*, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) siano messe in atto tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio di Incidenza e i contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U., con particolare riferimento all'art. 83 *Aree a Destinazione*;

b) gli Studi di Incidenza da predisporre ai fini dell'approvazione dei progetti di coltivazione, risistemazione e recupero ambientale, in base alle disposizioni del Regolamento delle Riserve naturali dell'Arno, siano particolarmente orientati a verificare:

- la fauna e la flora esistenti nelle ADE attraverso rilievi sul campo e l'individuazione di opportune misure per contenere gli impatti;
- l'individuazione, la caratterizzazione e la salvaguardia di ambienti che nel tempo si sono rinaturalizzati (es. aree umide), fatti salvi eventuali interventi necessari alla messa in sicurezza dei luoghi;
- la salvaguardia dell'alimentazione idrica delle aree boscate che si trovano alle quote inferiori rispetto alle aree estrattive, poste sia nell'Area Contigua che nella ZSC/ZPS *Valle dell'Inferno e Bandella* e/o nell'omonima Riserva Naturale regionale, mediante il mantenimento di uno strato drenante sul fondo di escavazione sufficiente a convogliare le acque piovane nelle scaturigini e nella falda sottostante;
- la salvaguardia del reticolo superficiale e la predisposizione di dispositivi (ad es. aree di decantazione) che evitino il trasporto solido nei corsi d'acqua e negli impluvi;
- la predisposizione di un progetto di escavazione per lotti che preveda il ripristino delle aree già coltivate contestualmente all'attività estrattiva, in modo che non permangano discrasie nel lungo periodo;
- il recupero e la risistemazione delle aree con terreni che possiedano una permeabilità sufficiente a ricaricare le falde sotterranee;
- la ricostituzione ed il recupero di morfologie il più possibili simili a quelle preesistenti ed il recupero della rete scolante;
- qualora fossero impiegate terre e rocce da scavo per i ripristini dovrà esserne assicurata la qualità ed essere escluso il rilascio di sostanze e materiali inquinanti per il suolo e per le falde acquifere, in modo che i terreni possano essere recuperati in sicurezza per la destinazione agricola individuata dalle norme;

- la previsione della costituzione di ambienti diversificati anche su scala ridotta, ma utili alla biodiversità (es. aree agricole contornate da filari e boschetti) ed in particolare possibilmente di aree umide anche di piccole dimensioni; per tali aree occorre preferibilmente che esse siano di profondità modesta (40-50 cm), con sponde non acclivi almeno in alcuni settori, in modo che siano ricolozzabili rapidamente dalla vegetazione ripariale ed accessibili facilmente alla fauna; aree umide di maggiori dimensioni potranno svolgere una funzione attrattiva anche per gli uccelli;

c) per l'ADE Casa Corneto siano previsti in via definitiva tempi rapidi e certi per il recupero dell'area scavata in assenza di autorizzazione che ha riguardato in particolare una porzione dell'Area Contigua della Riserva Naturale; eseguire una verifica preliminare accurata dello stato attuale dei luoghi da parte di personale competente in materia ambientale e forestale, per poter predisporre interventi mirati al più rapido ed efficace ripristino delle aree alterate, da sottoporre preventivamente alla verifica dello scrivente Settore;

d) nel caso di interventi di ripiantumazione di alberi, siepi, filari o di altri elementi areali o lineari della Rete Ecologica, compresa la vegetazione ripariale, nelle aree rurali e nelle aree che presentano caratteri di naturalità seppure inserite nel territorio urbanizzato, si richiama la L.R. 30/2015 Art. 80 in cui si dispone:

- comma 7. *Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.pl.), Fico d'india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall'IUCN.(...)*

- comma 9. *Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.*

2) di trasmettere il presente atto, oltre che all'autorità procedente, ai seguenti destinatari:

- Gruppo Carabinieri Forestale di Arezzo;

3) che la presente Valutazione di Incidenza, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019) e dalle D.G.R. nn. 13/2022 e 866/22, ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Nel caso in cui la VInCA sia endoprocedimento, l'atto assume la medesima durata del provvedimento principale, qualora il medesimo abbia una durata inferiore a cinque anni;

4) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

## **CERTIFICAZIONE**